



DIREZIONE PROVINCIALE DI: LIVORNO

UFFICIO TERRITORIALE DI: PIOMBINO

Registrazione di Atto Privato

Il 24/03/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZY, serie 3, numero 83

data di stipula: 24/02/2026

ident.vo telematico: TZY26L000083000NE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: STFLRT79L24G687N

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90033830499				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

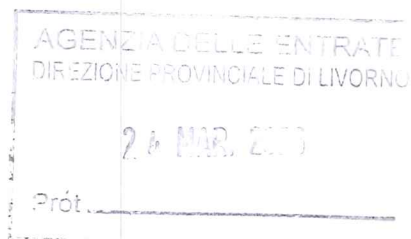
Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO

Federica Lemma

GRANDPARENTS

1900-1910

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Modifica statuto

Il 24.02.2026, alle ore 19.30, presso la sede Legale in Piombino via San Francesco 18, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione "*Il nido della Cicogna Hop-là*", come da avviso inviato agli associati in data 14.02.2026 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello Statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione Stefanini Alberto, che constatato che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente

dichiara validamente costituita l'Assemblea Straordinaria

e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la sig. Bollaro Andrea.

Il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno; informando i presenti della necessità a procedere ad una modifica statutaria al fine di recepire quanto disposto dal Codice del Terzo Settore, ormai divenuto operativo, per l'acquisizione della qualifica di Associazione di promozione sociale "APS" con conseguente iscrizione al Runt.

Inoltre tra le varie modifiche è inclusa anche la variazione della denominazione dell'Associazione passando da "*Il nido della Cicogna Hop-là*" a "*Hop-là APS*".

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto variato, corrispondente ai dettami previsti dal Codice del Terzo Settore.

Dopo ampio dibattito, il Presidente procede alla lettura del nuovo Statuto elaborato ed appena discusso, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi in vigore.

Al termine della lettura il Presidente apre, nuovamente, la discussione, e propone di mettere in votazione palese (per alzata di mano) il testo del nuovo Statuto.

L'Assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A"

Il Presidente dichiara dunque approvato il nuovo statuto associativo che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia Entrate

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro, come previsto dall'art. 82, co.3 e co.5 del D.Lgs. n.117/2017.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.50, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente

il presente è copia conforme all'atto qui registrato
il 24/03/2024 al n. 83 V/S. 3 Mod.
con esatte L. € 2009900
€ 2009900) che si rilascia su richiesta
dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge.



IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO

Federica Lemma
Federica Lemma



STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' corrente con sede legale in Piombino via San Francesco n° 18 codice fiscale 90033830499 un associazione senza scopo di lucro denominata *Il nido della Cicogna Hop-là*, costituita, ai sensi del Codice Civile e che dopo le variazioni apportate in base al Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), assumerà la seguente denominazione : "*Hop-là APS*" (in alternativa all'acronimo APS sarà possibile usare per esteso Associazione di Promozione Sociale), l'associazione rimarrà senza scopo di lucro e con durata illimitata.

La sede legale è nel Comune di Piombino, la variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

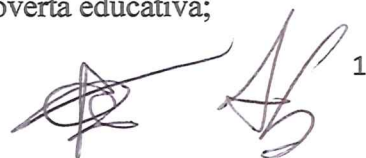
L'associazione fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione e sull'attività del volontariato.

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, di lavoratori subordinati (nei limiti previsti dall'art. 20) o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;



In particolare, l'Associazione intende svolgere attività che hanno lo scopo di conservare, salvaguardare, incrementare e diffondere l'opera didattica e pedagogica in genere, destinata all'educazione dell'individuo, volte alla promozione dell'aggregazione, in particolare di giovani generazioni, attraverso la cultura in maniera multilaterale. L'Associazione, titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di :

- a) operare nell'ambito del territorio comunale, regionale e nazionale, avvalendosi di personale specializzato e qualificato, al fine di sviluppare la didattica e l'educazione in generale, considerata in tutte le sue più ampie accezioni, avvalersi anche di strumenti informatici, tecnologici e multimediali per l'informazione, la comunicazione e la didattica.
 - b) organizzare laboratori, eventi con finalità educativa;
 - c) formare un archivio per la raccolta di dati, materiali ed esperienze didattiche;
 - d) svolgere iniziative socio-culturali e attività di tempo libero e ricreative in proprio e in collaborazione o convenzione con associazioni ed enti pubblici e privati organizzando anche incontri, ritrovi, e feste tra soci.
 - e) svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita alle associazioni di promozione sociale dalle disposizioni legislative vigenti;
- Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, associazioni culturali, artistiche, musicali, che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito



dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 4

(Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

ART. 5

(Ammissione e dimissioni degli associati)

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

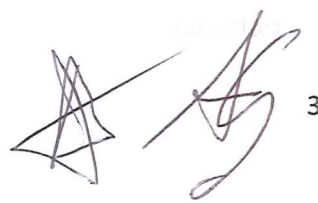
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6



(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi *(se maggiorenni)*;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi. L'associato deve presentare domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 5 (cinque) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
-

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data di consegna della lettera.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro un mese dalla richiesta.



I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (*ancorché denominato Consiglio Direttivo*);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato ;
- Revisore Legale dei Conti, ove nominato .

ART. 9

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto; il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato dall'esercente della potestà genitoriale sugli stessi.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati .

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili :



- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo Statuto in presenza di almeno 2/3 degli associati. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio in presenza di almeno 2/3 degli associati. Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione in presenza di almeno 2/3 degli associati

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

ART. 10

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.



Handwritten signature and a rectangular stamp. The stamp contains the text 'AGENZIA DEL' and 'DIREZIONE PROVINCIALE' with a date '21.10.17' and a field for 'Prot.'.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni con possibilità di essere rieletti per 4 mandati.

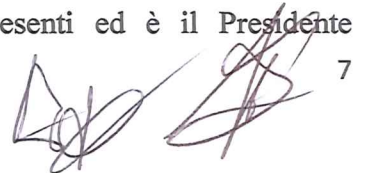
I componenti dell'Organo di amministrazione, sono votati dall'assemblea e sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Si può prevedere l'intervento all'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti ed è il Presidente



7

dell'Organo di amministrazione. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

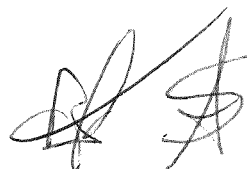
I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13

(Revisione legale dei conti)



Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 17

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.



L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 18 **(Libri e Registro)**

L'associazione deve tenere il:

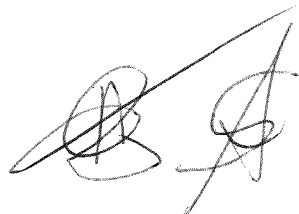
- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 19 **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

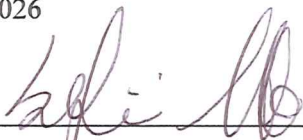
ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

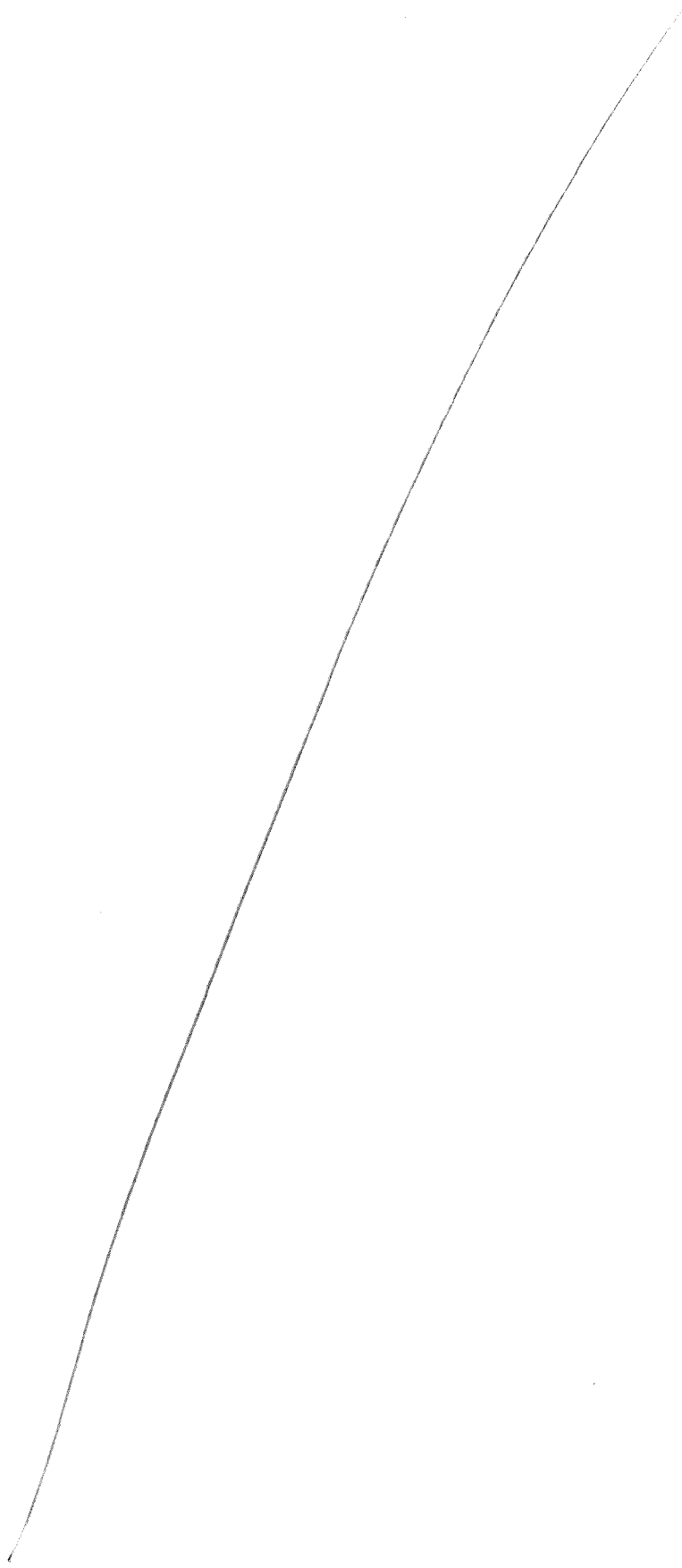
Piombino 24.02.2026

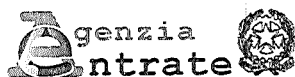
Il Presidente



Il Segretario







QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

26030912193740168

000001

Saldo delega

200,00

DATA DEL VERSAMENTO

giorno mese anno
0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6

ABI

08461

CAB

70720

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | | | | |

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

IL NIDO DELLA CICOGNA - HOPLA'

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

| | | | | | | | | | | | | | | |

codice identificativo

|

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI-LOCALI

| | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |

sezione

codice

tributo
causale

estremi identificativi

periodo di riferimento

importo a debito

importo a credito

ERARIO

1550

2026

200,00

0,00

